

“FONDO SOCCORSO” PER I DIPENDENTI E GLI EX DIPENDENTI PENSIONATI DEL GRUPPO ACEA

REGOLAMENTO

ART. 1 OGGETTO E FINALITA’

Il Fondo Soccorso ha finalità solidaristiche e si propone di offrire un intervento finanziario a sostegno delle famiglie dei dipendenti ed ex dipendenti pensionati delle Società del Gruppo Acea in occasione dell’evento morte, garantendo agli aventi titolo (vedi punto 2 “Aventi titolo”) un concreto aiuto in denaro utile per far fronte ai costi delle spese funerarie.

L’ammontare dell’importo devoluto ai beneficiari (vedi punto 2 “Aventi diritto”) è per sua natura variabile, in quanto legato ai versamenti degli iscritti di una cifra pari ad euro 1,00 (uno/00) per ciascun decesso avvenuto nel mese.

ART. 2 AVENTI TITOLO E AVENTI DIRITTO

Hanno titolo alla prestazione:

- A decorrere dal 1 gennaio 2019, i dipendenti che cesseranno dal servizio purché siano stati iscritti al Fondo da almeno 10 anni e che risultino iscritti al momento del pensionamento; Per i decessi intervenuti in costanza di rapporto di lavoro il contributo sarà garantito, in favore dei soli iscritti al Fondo, a prescindere dalla durata dell’iscrizione.

Hanno diritto a chiedere la riscossione dell’importo:

- il beneficiario nominato dal dipendente in occasione della sua iscrizione al Fondo o successivamente designato;
- gli eredi del beneficiario o del soggetto successivamente nominato, in caso di loro premorienza.

ART. 3 CONSISTENZA DEL FONDO

Il Fondo è alimentato attraverso la contribuzione volontaria degli iscritti, ai quali viene operata la trattenuta di euro 1,00 (uno/00) dalle competenze retributive mensili, per ciascun dipendente o ex dipendente pensionato deceduto nel mese precedente purché risultante tra gli iscritti al Fondo.

Il dipendente può iscriversi al Fondo compilando un apposito modulo allegato al presente Regolamento, rintracciabile anche sulla Intranet aziendale nell’apposita Sezione riservata al C.R.A. Acea – Fondo Soccorso.

Art. 4 MODALITA’ DI RICHIESTA DELLA PRESTAZIONE

Per poter accedere alla riscossione dell’importo, il beneficiario o gli altri soggetti indicati al punto 2, dovranno presentarsi al C.R.A. Acea provvisti del relativo certificato di morte (entro 1 mese dal decesso) e di un valido documento di riconoscimento, e presentare la domanda di accesso alla prestazione oggetto del Fondo compilando l’apposito Modulo reperibile presso il C.R.A. Acea.

Art. 6 CONCESSIONE DELL'IMPORTO

L'importo complessivamente raccolto, nelle modalità descritte all'art. 3 del presente Regolamento, viene erogato, dopo le verifiche del caso, mediante bonifico bancario intestato al soggetto avente diritto che ne ha fatto richiesta.

Art. 7 MODALITA' DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

Il C.R.A. Acea provvede, il mese successivo al verificarsi del decesso, ad informare gli iscritti dell'avvenuta scomparsa del dipendente o ex dipendente pensionato avente titolo mediante un Comunicato pubblicato nella Newsletter.

Art. 8 RECESSO

L'iscritto può recedere in qualunque momento dal Fondo, attraverso una comunicazione scritta in forma libera indirizzata al C.R.A. Acea.

Il recesso non dà titolo alla restituzione delle quote già versate dal lavoratore né consente l'erogazione della prestazione in caso di decesso, indipendentemente dal fatto che il lavoratore sia stato precedentemente iscritto al Fondo.

Art. 9 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento, sottoscritto dal Responsabile della Funzione Gestione Risorse Umane di Acea Spa e dal legale rappresentante pro tempore del C.R.A. Acea, sostituisce ogni altra pattuizione previgente, anche di fonte negoziale, regolante le medesime materie.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile della Funzione
Gestione Risorse Umane di Acea SpA

Claudio MANCINI

Il Presidente
del C.R.A. Acea

Emilio PECETTA